



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE,
SEZIONE CIVILE

N. 153/16 R.F.
 N. 156/16 SENT.
 N. CC.
 CODON. 2770/16
 REP. 301/16

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa	Silvia	Governatori	Presidente
Dr.	Cosmo	Crolla	Giudice
Dr.ssa	Rosa	Selvarolo	Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da _____ rappresentata e difesa come in atti _____



CREDITORE ISTANTE

contro

_____ con sede in _____, alla via _____ n° _____ rappresentata e difesa come in atti _____

FATTO E DIRITTO

Col ricorso in atti la società _____ ha chiesto pronuncia di fallimento della società _____ per le ragioni ivi indicate e relative al prolungato inadempimento da parte di quest'ultima delle obbligazioni assunte nei confronti della parte ricorrente stessa.

La ricorrente vanta nei confronti della società _____ un credito di € _____ derivante da un contratto di appalto e portato da fatture e relativi documenti di trasporto.

Convocato il legale rappresentante della debitrice ai sensi dell'art. 15 l.f., lo stesso si è costituito ed ha contestato il quantum del credito dell'istante affermando che le opere realizzate non sono state del tutto completate e che sussistono dei vizi con riguardo ad alcune di esse.

Il G.D. ha rimesso il procedimento innanzi al Collegio riunito in Camera di Consiglio per la decisione.

La società fallenda non ha contestato il credito nell'an ma solamente nel quantum, e quindi non ha contestato la qualità di creditore che legittima l'azione e l'istanza di fallimento.

Inoltre si deve considerare, che al di là dell'ammontare del credito relativo al contratto di appalto, l'istante ha messo in evidenza il fatto che l'unico immobile di proprietà della società è stato sottoposto a pignoramento immobiliare da parte della Banca _____ per un credito che alla notifica dell'atto di precetto, ammontava ad € _____

Non sussistono, quindi, problemi in ordine al superamento della soglia di cui all'art. 15 ultimo comma l.f.

Deve essere dichiarato il fallimento della società ricorrendone i requisiti, soggettivo ed oggettivo, richiesti dagli artt. 1 e 5 della l.f..

La natura di impresa commerciale della società debitrice emerge dall'attività svolta di compravendita di beni immobili di qualsiasi tipo e genere ... e non esistono elementi di sorta in base ai quali possa ritenersi che la predetta, iscritta in sezione ordinaria presso la Camera di Commercio, sia da qualificarsi come imprenditore non soggetto alle disposizioni sul fallimento ex art. 1, comma 2°, L.F..

Del resto, la natura di imprenditore commerciale soggetto al fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F. è da considerarsi il presupposto stesso posto a fondamento del ricorso del creditore ai sensi dell'art. 6 L.F. per cui, in assenza di contestazioni e di elementi in senso contrario, eventualmente desumibili dagli atti, la circostanza deve considerarsi alla stregua di un elemento di fatto acquisito.

La contestazione avrebbe potuto e dovuto essere sollevata dalla parte debitrice nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 15 comma 4° L.F. o, a tutto concedere, in sede di audizione avanti il GD, mentre nulla di tutto ciò si è verificato con la conseguenza che i presupposti della fallibilità devono dirsi acquisiti, senza che possano ipotizzarsi interventi o verifiche officiose da parte del tribunale. Tali poteri devono essere considerati espunti dall'ordinamento una volta abrogata la disposizione contenuta nell'art. 6 L.F. ante riforma, relativa all'iniziativa di ufficio per la dichiarazione di fallimento e che di tali poteri costituiva l'antecedente logico e giuridico.

Riprova ne è che, allo stato, la possibilità per il Tribunale di disporre di ufficio "accertamenti necessari" e "mezzi istruttori" si configura esclusivamente nel contraddittorio fra le parti (salve le informazioni urgenti) e quale misura integrativa dei mezzi di prova rimessi alle parti stesse (commi 4 e 6 dell'art. 15 cit.) ovvero di elementi comunque già acquisiti agli atti.

Per altro, la modifica dell'art. 1 L.F., come introdotta dal D. Lgs. n. 169/2007, secondo il quale a mente del 2° comma, "non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori ... i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduto non superiore ad euro cinquecentomila", pone espressamente in capo al debitore (così resolvendo passate incertezze interpretative) l'onere probatorio della dimostrazione della ricorrenza dei parametri che precludono la dichiarazione di fallimento.

Deve trattarsi di dimostrazione piena, completa ed esaustiva trattandosi di accertare l'esistenza di un fatto impeditivo del generale principio di cui al comma 1° dell'art. 1 L.F. e dell'art. 2221 c.c. in ordine alla soggezione dell'imprenditore commerciale al fallimento.



Per ovvie ragioni, affinché l'imprenditore assolva a tale onere probatorio è preliminare e necessaria la produzione della documentazione prevista dal 4° comma dell'art. 15 L.F. che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata. Occorre altresì che la documentazione sia formalmente e sostanzialmente corretta, pena la sua inidoneità allo scopo.

Tale impostazione è stata più volte ribadita dalla S.C., che ha precisato che l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento *incombe sul debitore* contro il quale è stata presentata l'istanza, mentre l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante; che, pur non avendo il valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base *documentale imprescindibile* della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi (Cass. Civ., 5 maggio 2009 n. 11309; Cass. Civ. 28 maggio 2010 n. 13086).

Nel caso di specie il legale rappresentante della società _____ è comparso, ma non ha prodotto la documentazione contabile e non ha contestato il dato relativo alle dimensioni della società e alla sua fallibilità.

Discorsi non dissimili possono farsi altresì in tema di prova dello stato di insolvenza concretamente ipotizzato dalla parte creditrice e comprovato dagli atti.

Tale condizione emerge chiaramente dal mancato pagamento del debito della ricorrente di € _____, di entità superiore a quella, considerata sintomatica, prevista dall'art. 15 u.c. L.F.

Va, altresì, sottolineato, ad ulteriore conferma dello stato di insolvenza, che sull'unico bene immobile di proprietà della società è iscritta un'ipoteca legale per € _____ a favore della Banca _____ ed è stata intrapresa una procedura di esecuzione immobiliare avente ad oggetto lo stesso..

In conclusione, la società _____ si trova in una situazione di insolvenza funzionale e non transitoria e non è, pertanto, in grado di osservare regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali gli impegni assunti per cui sussistono tutti i presupposti di legge per la dichiarazione del fallimento della stessa (cfr. da ultimo: Corte di Cassazione, Sez. I Civile 27 febbraio 2008, n. 5215).

P.Q.M

Visti gli artt.1 - 5 - 6 e 16 del R.D. 16/3/1942 n.267;

dichiara il fallimento della _____ con sede in _____ via _____ n° _____ c.f. _____

nomina

giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e curatore la dott.ssa _____ la quale farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.

ordina



alla fallita di depositare in cancelleria entro 3 giorni i bilanci e le scritture contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, ove non ancora eseguito.

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine fino a 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione al curatore delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 93 come modificato dal D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012

stabilisce

che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato nella adunanza del 13/10/2016 alle ore 12.15.

Autorizza

la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

dispone

la pubblicazione e annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F..

Firenze, 08/06/2016

Il giudice rel.
Dott.ssa Rosa Selvarolo

Il Presidente
Dott.ssa Silvia Governatori

TRIBUNALE DI FIRENZE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13.06.2016